

Benefici dell'estensione ai lavori privati dell'archeologia preventiva

Benefits of extending preventive archeology to private works

ALESSANDRO GARRISI, MARCELLA GIORGIO

Abstract

Alessandro Garrisi, archeologo professionista (L. 110/2014), Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi; lavora tra Roma e la Liguria: dal 2009 cura la missione archeologica del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana sul sito di Capo Don a Riva Ligure (IM). Dirige la Fondazione "Nino Lamboglia" – ONLUS.

presidente@archeologi.org

Marcella Giorgio, funzionario archeologo presso la Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno, Segretario dell'Associazione Nazionale Archeologi; dottore di Ricerca in Archeologia Medievale nel 2009 presso l'Università di Torino e nel 2016 presso l'Università di Pisa.

segretario@archeologi.org

Sin dalla sua nascita, la normativa italiana che prevede l'applicazione di una complessa procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità (D.Lgs. 50/2016, art. 25) è stata collegata solo all'ambito dei lavori pubblici.

La ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (La Valletta 1992) introduce anche in Italia un principio di applicazione all'archeologia di procedure di salvaguardia preventiva del patrimonio archeologico, senza distinguere ovviamente tra lavori pubblici e privati: la normativa italiana, d'altronde, tarda nell'adeguarsi ad una piena applicazione della convenzione stessa.

Opinione degli scriventi è che un'applicazione generalizzata delle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità – nell'ambito di cantieri sia pubblici che privati – possa comportare un beneficio sotto molteplici punti di vista (tutela, professione, impatto pubblico, costi ecc.).

Since its enactment, the Italian legislation on public works provides for the application of a complex procedure for the prior verification of archaeological interest (Legislative Decree 50/2016, art. 25).

The ratification of the European Convention for the Protection of the Archaeological Heritage (Valletta 1992) invites countries to apply procedures for the preventive safeguarding of the archaeological heritage. The Convention does not distinguish between public and private works: the Italian legislation, on the other hand, struggles to adapt to full application of the convention itself.

The authors' opinion is that a generalized application of the procedures for the prior verification of archaeological interest - in the context of both public and private construction sites - can result in a benefit from multiple points of view (heritage safeguarding, profession, costs, etc.).

1. Archeologia preventiva: cos'è e come si applica¹

Con il termine semplificato di "archeologia preventiva" si intendono le procedure che partono dalla "Verifica preventiva dell'Interesse Archeologico" (VIArch), un'attività specifica che ha la funzione di conciliare la salvaguardia del patrimonio archeologico con la realizzazione di attività che comportano lavori di scavo². La normativa italiana introdusse, tramite gli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006, le specifiche su come tale procedura dovesse attivarsi sin dalle fasi di progettazione di fattibilità di ogni lavoro a committenza pubblica, seguendo i principi ispiratori della Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (La Valletta 1992)³.

Nello specifico, l'archeologia preventiva prevede l'attivazione e lo svolgimento di uno studio preliminare sull'area che sarà oggetto di lavori di scavo finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica: in tale modo sarà possibile valutarne il potenziale archeologico al fine da un lato di preservarlo dai lavori che prevedano interventi di scavo (impedendo che testimonianze archeologiche vengano distrutte o danneggiate) e dall'altro di evitare onerosi aggravii di costi e tempi del cantiere per interruzioni non programmate dei lavori a seguito di rinvenimenti e indagini archeologiche non preventivate. L'attuale Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) specifica chiaramente quali sono le professionalità e i mezzi da coinvolgere e le fasi che si susseguono al fine di condurre una indagine preventiva nella maniera corretta.

Per quanto attiene alle professionalità in ambito archeologico, i soggetti abilitati alla redazione della VIArch sono gli archeologi in possesso di Diploma di Specializzazione o di Dottorato di Ricerca in Archeologia: il D.M. 20 marzo 2009, n. 60 con il *Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela ed il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, comma 2, del DL 12 aprile 2006, n. 163* ha previsto l'istituzione di un elenco in cui possono essere iscritti solo i soggetti in possesso della necessaria qualifica per eseguire la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico. Tale elenco è, al momento in cui si scrive, in fase di dismissione: questa è stata annunciata dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del MiBACT per la fine di dicembre 2020. Il motivo è che i regolamenti attuativi alla L. 110/2014 sul riconoscimento delle professioni dei Beni Culturali, confluiti nel D.M. 244/2019, hanno comportato l'istituzione di un nuovo elenco per i professionisti archeologi (consultabile attraverso il portale <https://professionisti.beniculturali.it/>).

2. Archeologia preventiva in Italia: nascita e sviluppo⁴

Nonostante la grande tradizione normativa italiana in materia di tutela e protezione del patrimonio culturale, risalente come noto alle prime disposizioni prodotte in seno agli stati preunitari, l'Italia repubblicana ha conosciuto solo nel 2004 una revisione organica delle leggi di tutela: il risultato fu il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004). L'intervento dell'allora Ministro Urbani avrebbe potuto essere più coraggioso nella revisione di principi giuridici ormai datati e risalenti principalmente alla vecchiaia L. 1089/1939. Si scelse invece un percorso maggiormente ricognitivo delle normative precedenti, limitandosi quasi unicamente all'aggiornamento di terminologia giuridica e attori istituzionali coinvolti.

In merito alla tematica di cui al presente contributo, va esaminato in particolare l'articolo 28 del Codice che, anche in ottemperanza ai principi espressi dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, recita al comma 4: «In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12,

comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente».

I «lavori pubblici» erano nella prima redazione dell'art. 28 del Codice «opere pubbliche»: un intervento normativo sul codice⁵ cambiò la definizione poco prima dell'approvazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006). La mancanza di coraggio del legislatore cui si è fatto riferimento sopra prende forma anche nella definizione dell'articolo 28, principalmente per due aspetti: da un lato, l'aver limitato questa disposizione alle opere o ai lavori pubblici esclude la categoria dei lavori privati, con le ricadute di cui si dirà; dall'altro il recepimento dello spirito della Convenzione de La Valletta rimane superficiale, in quanto si adotta una terminologia che rimanda a un'azione di tutela preventiva (nello specifico i saggi archeologici) senza però nulla specificare in merito all'inserimento di un'azione di questo tipo all'interno delle fasi progettuali.

3. La normativa del 2006: D. Lgs. 163/2006, artt. 95 e 96⁶

Nel 2006 è il Codice dei Contratti Pubblici a fornire all'interno degli artt. 95 e 96 i dettagli applicativi dell'archeologia preventiva, per la quale nel tempo sono state fornite specifiche tecniche da parte prima della Direzione Generale Antichità del Ministero⁷ e poi dalla Circolare 1 del 2016 della Direzione Generale Archeologia, che chiarisce i campi di applicazione del procedimento e delinea in maniera aggiornata l'articolazione funzionale dello stesso.

Una prima fase, prodromica, «si avvia in coincidenza con l'elaborazione della progettazione preliminare dell'opera pubblica o di interesse pubblico, e prima della sua approvazione [...] ed è finalizzata ad accertare la sussistenza di interesse archeologico nelle aree prescelte per la localizzazione delle opere di che trattasi, ai fini dell'avvio del procedimento vero e proprio di verifica preventiva»⁸. Tale fase necessitava della composizione di una relazione storico-archeologica che comprendesse la raccolta di dati bibliografici e d'archivio, una lettura geomorfologica del terreno, la raccolta di dati provenienti dalla fotointerpretazione aerea e indagini di superficie. Qualora gli esiti della suddetta relazione avessero evidenziato la presenza di elementi di interesse archeologico, la competente Soprintendenza avrebbe potuto chiedere l'attivazione del procedimento di verifica preventiva⁹ da svolgersi tramite indagini indirette (es. prospezioni geofisiche, geochimiche ecc.) alle quali avrebbero potuto eventualmente far seguito l'esecuzione di indagini dirette quali carotaggi e/o saggi di scavo.

Una seconda fase del procedimento era, invece, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva e prevedeva l'esecuzione di uno scavo archeologico vero e proprio¹⁰ (artt. 10.1 e ss. della suddetta circolare). Tale parte aveva lo scopo di chiarire la natura e la complessità dei rinvenimenti archeologici permettendo di comprendere se lo scavo avesse esaurito l'esigenza di tutela, se fosse possibile il reinterro e la

scomposizione/ricomposizione e musealizzazione in altra sede, o se il complesso archeologico andasse mantenuto *in situ* per assicurarne la conservazione¹¹ (art. 12.1 della suddetta circolare). I risultati ottenuti avrebbero quindi consentito la determinazione di varianti, anche sostanziali, ai progetti iniziali, con evidenti ricadute positive su costi e tempi.

Per quanto poi attiene meramente all'archeologia, vanno evidenziate le ricadute positive anche da un punto di vista scientifico, dato che veniva prevista, all'interno dei costi dello scavo in fase progettuale, non solo la prima schedatura e lo studio ed il restauro conservativo dei reperti mobili, ma anche la pubblicazione dei risultati dell'indagine.

4. Archeologia preventiva, dalla Convenzione de La Valletta al Codice dei Contratti Pubblici¹²

Come visto, il Codice dei Contratti Pubblici nel 2006 supera il datato concetto di «saggi archeologici preventivi» previsti dal Codice dei beni culturali, art. 28, e recupera (o per lo meno prova a recuperare) lo spirito della Convenzione de La Valletta.

Nel 1992 gli stati membri del Consiglio d'Europa, approvando la suddetta convenzione, accolsero un principio di salvaguardia del patrimonio basato su un precoce concetto di diminuzione del consumo di suolo, applicando questo concetto al patrimonio archeologico. Per semplificare, il modo migliore di proteggere il patrimonio non è scavare, ma non scavare, e questo in ultima analisi è l'obiettivo dell'archeologia preventiva: intervenire per tempo, in fase di progetto di fattibilità, per rendere il progetto compatibile con eventuali presenze archeologiche, evitando se possibile di scavarle. Praticamente il contrario del saggio archeologico preventivo. Gli effetti dei principi espressi nella Convenzione de La Valletta si possono riscontrare già nella Direttiva Europea CE/97/11, che prevedeva che ogni progetto sottoposto ad autorizzazione da parte delle autorità statali avente una ricaduta sul territorio fosse accompagnato da una serie di allegati in forma di relazione, tra le quali una che comprendesse «una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori». Una forma, insomma, di tutela integrata nella quale l'interazione dei diversi ambiti scientifici aggiunge valore ai singoli ambiti.

Negli stessi anni si diffonde il principio ecologista del *polluter pays*: il concetto viene introdotto e sviluppato in materia ambientale a partire dal Summit della Terra che si svolge a Rio de Janeiro nel 1992. Riferito a quell'ambito, significa che chi produce impatto ambientale (con la sua attività economica, con attività edilizia ecc.), paga le spese che l'ambiente deve sostenere in conseguenza delle sue azioni¹³. Il principio viene tradotto in materia di beni culturali e trova spazio proprio

nell'art. 28 del Codice dei Beni Culturali, laddove si specifica che l'intervento di tutela conseguente ai lavori (pubblici) da realizzare è da sostenere «a spese del committente».

Tutta l'archeologia preventiva intesa come procedura volta ad evitare lo scavo archeologico (seguendo i principi della Convenzione de La Valletta), piuttosto che a finanziare scavi a spese del committente come a volte è stata fraintesa, ha ricevuto, come visto, specifiche dettagliate prima nel Codice dei Contratti Pubblici del 2006 (D.Lgs. 163/2006, artt. 95 e 96) e poi nella sua nuova formulazione del 2016 (D.Lgs. 50/2016, art. 25).

Il Codice del 2016 opera una trasposizione delle procedure espresse nei due articoli della versione precedente, riunendoli in un unico articolo: uno dei principali motivi è il tentativo (dall'esito purtroppo non sempre positivo) di cercare di spostare la maggior parte delle pratiche legate all'archeologia preventiva in sede di progetto di fattibilità, con approfondimenti e richieste di integrazioni da parte del controllore (le Soprintendenze) da esaurire possibilmente in fase di progettazione definitiva. L'intento (condivisibile) era chiaramente quello di liberare la fase esecutiva dei lavori dall'incognita dell'archeologia, sulla scorta della Convenzione de La Valletta¹⁴.

5. Lavori pubblici – lavori privati: due pesi e due misure nella tutela del patrimonio¹⁵

L'articolo 9 della Costituzione afferma che il patrimonio archeologico della Nazione va sottoposto a tutela, e che spetta alla Repubblica decidere come tutelarlo. Senza ripercorrere tutti gli episodi che nel corso dei decenni hanno messo in luce le difficoltà del sistema normativo italiano a coniugare le esigenze di tutela del patrimonio con quelle di trasparenza nel procedimento amministrativo, si può probabilmente affermare che le procedure contenute nel Codice dei Contratti Pubblici prima nel 2006 e poi nel 2016 hanno provato a coniugare la tutela del patrimonio in senso più moderno: non più lo scavo per trovare l'antico vaso (con annessi costi di: scavo, restauro, conservazione, valorizzazione, fruizione), ma la ricerca in fase di progettazione per evitare di scavare (se possibile) modificando il progetto in funzione della presenza archeologica (con conseguente risparmio economico tanto per i diversi organi della Repubblica, a cui carico andavano molti dei costi di cui sopra, quanto per i realizzatori dell'opera, che vedono aumentare i costi di modifica progettuale in fase di fattibilità, risparmiando tutti quelli di fermo-lavori, cantierizzazione ecc.).

In considerazione di quanto appena detto, è lecito chiedersi come mai la procedura di tutela del patrimonio sia diversa a seconda che i lavori da realizzare siano pubblici o privati. Per fare un esempio banale, se il Comune di Roma appaltasse la realizzazione di una nuova edificazione per un asilo sulla via Cassia l'opera entrerebbe nella procedura dell'archeologia preventiva ex art. 25 D. Lgs. 50/2016, mentre se alla medesima altezza della via Cassia il sig. Mario Bianchi

decidesse di costruire un edificio residenziale in un terreno di sua proprietà, la procedura di archeologia preventiva non si attiverebbe e il sig. Bianchi (che è un bravo cittadino e ha informato tutti gli uffici pubblici delle sue intenzioni) riceverebbe dalla Soprintendenza una prescrizione a far sorvegliare i lavori in corso d'opera¹⁶.

Questa anomalia va analizzata da tre punti di vista differenti che corrispondono a interessi differenti. Se si considerano le esigenze di tutela del patrimonio, è macroscopica la differenza tra la complessità e varietà delle procedure di archeologia preventiva ex art. 25 D.Lgs. 2016 e la sorveglianza in corso d'opera imposta in caso di lavori privati.

Nel primo caso, le garanzie per il patrimonio sono molto elevate: una prima relazione archeologica viene allegata alla prima versione del progetto che entra in fase di fattibilità; segue una seconda relazione (a volte definitiva), cioè la vera e propria relazione archeologica preliminare (VIArch), contenente «gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura delle geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, delle fotointerpretazioni»¹⁷ (da notare che in caso di documentazione incompleta il Soprintendente può chiedere integrazioni); qualora dalla precedente relazione e successive verifiche emergano elementi validi per indagini più approfondite, queste vengono svolte attraverso «livelli progressivi dell'approfondimento dell'indagine archeologica»¹⁸ che si concludono con una «relazione archeologica definitiva»¹⁹ a seguito della quale si determina l'esito del parere: esigenze di tutela soddisfatte dalle indagini; esigenze di tutela da soddisfare mediante «reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione»; esigenze di tutela da soddisfare mediante «l'integrale mantenimento in sito» delle emergenze archeologiche rinvenute²⁰.

In caso di lavori privati, queste garanzie per il patrimonio in buona parte non esistono: tutta la fase di ricerca preliminare in sede di progetto di fattibilità non è richiesta, perché l'archeologo interviene in gran parte dei casi direttamente in fase esecutiva attraverso la sorveglianza in corso d'opera (quando viene richiesta, cioè non sempre). In alcuni casi Soprintendenza e privato si accordano per realizzare dei saggi archeologici preventivi: in questo caso la modifica progettuale è possibile prima dell'inizio della fase esecutiva, ed è un vantaggio, ma la procedura di tutela non va nella direzione di evitare di scavare, ma finisce al contrario per esporre, riportandole alla luce, nuove porzioni di patrimonio per il quale poi saranno da prevedere altre azioni di tutela, anche fosse solo per la semplice conservazione.

Va considerato, inoltre, un altro punto di osservazione sulle differenze messe in luce tra lavori pubblici e lavori privati: quello dei costi. Mettendo a confronto i due ambiti, nel caso di lavori pubblici la stazione appaltante sostiene costi superiori in fase di progettazione preliminare: la prima relazione

che accompagna la progettazione iniziale ha un suo costo; la relazione archeologica preliminare (VIArch) ha un altro costo, certamente superiore alla prima (come visto comprende ricerca bibliografica sull'edito, ricerca di archivio, ricognizione sul campo, letture geomorfologiche, fotointerpretazioni: nella gran parte dei casi, soprattutto per le opere di maggior impegno, significa coinvolgere un numero di archeologi superiore all'unità singola); anche le indagini di un'eventuale richiesta di approfondimento da parte della Soprintendenza (che spesso sono da comprendere nella fase definitiva della progettazione, a volte addirittura in quella esecutiva, sebbene sarebbe da evitare) hanno un costo, che può essere anche molto impegnativo.

La possibilità di modificare il progetto prima dell'inizio della realizzazione dell'opera in funzione di un potenziale impatto archeologico consente tuttavia di risparmiare costi ancora maggiori in fase esecutiva. Diverso quello che accade in ambito privato: mancando l'intervento dell'archeologo in fase di progettazione di fattibilità, l'eventualità di dover fermare cantieri interi in fase esecutiva a causa del ritrovamento di un contesto archeologico che avrebbe potuto benissimo essere svelato da una semplice ricerca bibliografica o di archivio, è una sciagura che qualsiasi imprenditore attivo nel settore delle costruzioni conosce fin troppo bene²¹.

Tornando all'esempio delle ipotetiche cubature realizzate a Roma in via Cassia, il sig. Mario Bianchi sarebbe stato ben lieto di sapere che nel 1957, in occasione dell'allaccio alla rete idrica di un lotto adiacente al suo, erano stati rinvenuti sul suo terreno alcuni reperti che facilmente un archeologo del 2020 avrebbe potuto collegare alla presenza di una villa romana di età primo-imperiale. Possibile immaginare il suo sgomento nel momento in cui, a cantiere aperto, l'archeologa impegnata a sorvegliare lo scavo ferma i mezzi perché inizia ad intravedere i resti del mosaico del vestibolo della villa che si scoprirà appartenere al senatore Caio Giulio Camillo, cugino di terzo grado dell'imperatore. Nel medesimo esempio, possiamo immaginare il sospiro di sollievo quando, prima ancora di muovere un grammo di terreno, la relazione archeologica preliminare (VIArch) consegnata all'ingegnere a capo del progetto del nuovo asilo del Comune di Roma dalla medesima archeologa del 2020, suggerisce di spostare le cubature di 30 metri ad est, scambiandole con l'area verde destinata a giardino da collocare invece sopra le rimanenze, ipotetiche ma probabili (con un calcolo del rischio), di una sconosciuta villa primo-imperiale.

Nei limiti evidenti dell'esemplificazione utilizzata (le casistiche sono infinite), emerge con chiarezza come la procedura di archeologia preventiva prevista in occasione di lavori pubblici offra allo Stato garanzie di tutela di gran lunga più ampie delle procedure previste in caso di lavori privati. Quanto ai costi, se questi risultano inizialmente maggiori per i lavori pubblici in funzione delle relazioni e delle indagini richieste, sono proprio questi costi (a monte della progettazione) a generare un potenziale risparmio (a valle) qualora il progetto dovesse

impattare su pezzi del patrimonio archeologico; diversamente, i lavori privati avanzano nell'incertezza di un potenziale ritrovamento che, a seconda della sua entità, potrebbe rivelarsi disastroso per il bilancio del realizzatore privato.

Vi è un terzo aspetto – forse più marginale, ma comunque rilevante – da considerare in aggiunta a quelli della tutela e dei costi: l'aspetto legato alla trasparenza del procedimento amministrativo. In occasione di lavori pubblici, infatti, la VIArch è obbligatoria (fatti salvi i lavori che non comportino scavi e quelli in cui non sono previsti scavi a quote stratigrafiche inferiori rispetto a quanto già scavato in passato). La sua procedura è prevista in maniera esplicita e trasparente dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 25) e dalle circolari applicative del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Questo significa da un lato la possibilità, avvalendosi di professionisti qualificati, formati e informati, di poter quantificare eventuali costi fin dalla fase di progettazione; significa però avere anche una maggiore garanzia che in caso di contestazioni si possano far valere le proprie ragioni davanti ad un giudice (sia da parte del controllore, che da parte del controllato) sottraendole all'arbitrio che accompagna inevitabilmente procedure opache o del tutto assenti. Non deve quindi stupire che l'Associazione Nazionale Archeologi proponga da anni la modifica dell'art. 28 del Codice dei Beni Culturali: il Patrimonio merita uniformità nelle sue procedure di tutela, così come uniformità meritano il settore pubblico e quello privato rispetto ai costi da sostenere per ottemperare al principio, corretto, del *polluter pays*; e infine uniformità merita la trasparenza del processo amministrativo, nel quale oggi chi realizza opere pubbliche è sottratto alle procedure meno chiare e univoche alle quali invece è sottoposto l'esecutore di lavori privati. Basterebbe una banale modifica all'art. 28, comma 4. del Codice, aggiungendo due semplici parole: «In caso di realizzazione di lavori pubblici e privati ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente».

Note

¹ Paragrafo a cura di Marcella Giorgio.

² La prima norma in cui si riscontra tale definizione è la L. 109/2005 (si rimanda all'articolo di Giuseppina Manca di Mores in questa stessa rivista).

³ Ratificata in Italia nel 2015 (L. 57/2015).

⁴ Paragrafo a cura di Alessandro Garrisi.

⁵ «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali» (D. Lgs. 156/2006).

⁶ Paragrafo a cura di Marcella Giorgio.

⁷ Circolare DGA n. 10/2012.

⁸ Circolare DGA n. 1/2016, art. 4 comma 2.

⁹ *Ibid.*, art. 4, comma 4.

¹⁰ *Ibid.*, art. 10, comma 1.

¹¹ *Ibid.*, art. 12, comma 1.

¹² Paragrafo a cura di Alessandro Garrisi.

¹³ Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, Principio 16: «*National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment*».

¹⁴ Non a caso la ratifica della Convenzione de La Valletta in Italia è appena precedente (2015) alla nuova edizione del Codice dei Contratti Pubblici (2016).

¹⁵ Paragrafo a cura di Alessandro Garrisi.

¹⁶ Il Comune di Roma adopera una disciplina particolare e obbligatoria attraverso una norma tecnica attuativa del 2008 del Piano Regolatore Generale (art. 16 comma 8): «La definizione progettuale degli interventi di categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all'effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente».

¹⁷ D.Lgs. 50/2016, art. 25, comma 1.

¹⁸ D.Lgs. 50/2016, art. 25, comma 8.

¹⁹ D.Lgs. 50/2016, art. 25, comma 9.

²⁰ D.Lgs. 50/2016, art. 25, comma 9, lettere a), b) e c).

²¹ Sull'argomento del «Chi più spende, meno spende» in materia di archeologia preventiva, si veda anche il passaggio in Paolo Güll, *Archeologia preventiva*, Dario Flaccovio Editore, Palermo 2015, pp. 128-129.